



## *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";
- VISTO** il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n.349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015 prot. 2342, con il quale è stata istituita la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349*";
- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art.13 della menzionata legge n. 349/86;
- VISTA** la nota del 18 dicembre 2015 acquisita al prot.020/SG del 11 gennaio 2016, corredata di documentazione, con la quale l'associazione denominata "Gruppi Ricerca Ecologica" ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;
- VISTA** la nota del 22 luglio 2016 prot.1781/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'Associazione chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento del procedimento di aggiornamento;

- VISTA** la nota dell'Associazione acquisita al prot.2253/SG del 30 settembre 2016, e le successive note acquisite rispettivamente al prot.2276/SG del 3 ottobre 2016, al prot.2419/SG del 13 ottobre 2016, al prot.162/SG del 24 gennaio 2017 e al prot.307/SG del 3 febbraio 2017 con le quali è stata fornita la documentazione richiesta, ma non formalmente corretta;
- VISTA** la nota del 24 luglio 2017 prot.1897/SG con la quale il Segretariato Generale ha richiesto la regolarizzazione formale della documentazione precedentemente inoltrata, a cui l'associazione ha adempiuto con la nota acquisita al prot.2219/SG del 16 agosto 2017;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale favorevole al mantenimento del riconoscimento, di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 20 settembre 2017, nei confronti dell'associazione denominata "Gruppi Ricerca Ecologica";
- TENUTO CONTO** che l'associazione denominata "Gruppi Ricerca Ecologica" è in possesso dei requisiti previsti dall'art.13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

### DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, **permane l'individuazione** ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 in capo all'associazione di protezione ambientale, denominata "Gruppi Ricerca Ecologica" con sede legale a Palermo, Via Messina Marine, 445 già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, al Segretariato Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galletti

